

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **60/1972** (ECLI:IT:COST:1972:60)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **REALE N.**

Camera di Consiglio del **24/02/1972**; Decisione del **23/03/1972**

Deposito del **29/03/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6044**

Atti decisi:

N. 60

SENTENZA 23 MARZO 1972

Deposito in cancelleria: 29 marzo 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 90 del 5 aprile 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALLOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, del codice penale,

promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1970 dal pretore di Ottaviano nel procedimento penale a carico di Saggese Francesco ed altri, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del procedimento penale a carico di quattro persone imputate del delitto di tentato ratto a fine di matrimonio di una donna non coniugata, il pretore di Ottaviano, con ordinanza 18 febbraio 1970, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce con la reclusione da uno a tre anni "chiunque, con violenza o inganno sottrae o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata", e non assoggetta alla stessa sanzione anche il ratto per fine di matrimonio perpetrato ai danni di una persona di sesso maschile in pari condizioni di età e stato civile.

Quest'ultima ipotesi, per il solo fatto della diversità di sesso del soggetto passivo, e in contrasto col principio di uguaglianza, ricadrebbe, invece, nella previsione del delitto di sequestro di persona, per il quale dall'articolo 605 dello stesso codice è stabilito un diverso e più grave trattamento penalistico ed in particolare la pena della reclusione da sei mesi ad otto anni.

Non essendosi costituita alcuna parte in giudizio, la questione è stata esaminata nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972, ai sensi degli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

Considerato in diritto:

Con l'ordinanza pronunciata nel corso di un giudizio penale avente ad oggetto un delitto di tentato ratto a fine di matrimonio ai danni di una donna non coniugata, il pretore di Ottaviano ha sollevato, in riferimento al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede un identico trattamento penalistico anche per il ratto per fine di matrimonio di persona di sesso maschile. In quest'ultimo caso, si osserva dal pretore, e per il solo fatto della diversità di sesso del soggetto passivo, sarebbe da configurare il reato di sequestro di persona, per il quale l'art. 605 dello stesso codice commina la più grave sanzione della reclusione da sei mesi a otto anni.

Ma, così prospettata, la questione è manifestamente irrilevante nel giudizio di merito in corso. Essa non concerne, invero, la norma richiamata nell'imputazione (quella, appunto, di cui all'art. 522, primo comma, c.p.), ma una norma diversa, riguardante fatto diverso da quello della cui cognizione è investito il giudice a quo ed estranea al thema decidendum.

La soluzione della questione non riveste, quindi, il carattere di necessaria pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio di merito (quale è richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e deve dichiararsi inammissibile.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Ottaviano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.